

## Cassazione civile sez. III - 16/05/2024, n. 13622

### Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio - Presidente  
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere  
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere  
Dott. SAIJA Salvatore - Consigliere  
Dott. ROSSELLO Carmelo Carlo - Consigliere - Rel.

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13772/2021 R.G.

proposto da:

Op.Ba., elettivamente domiciliato in BERGAMO VIA GIUSEPPE VERDI 3, presso lo studio dell'avvocato ZAMBELLI MARCO (CF: omissis), che lo rappresenta e difende;

- Ricorrente -

Contro

Di.Al., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ZINGARI GIANPIERO (CF: omissis), D'ORTA ELEONORA (CF: omissis);

- Controricorrente -

nonché contro

ZURICH INSURANCE P.L.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato CILIBERTI GIUSEPPE (CF: omissis), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VERONELLI LUCA

(CF: omissis);

- Controricorrente -

nonché contro

TECHNOLOGY FOR WATER SERVICES Spa;

- Intimata -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 178/2021

depositata il 18/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal

Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO.

### RITENUTO CHE:

1. Op.Ba. convenne dinnanzi al Tribunale di Bergamo Di.Al., la società La Biodepuratrice Spa e la compagnia di Assicurazione Zurigo S.A. per sentirli condannare al risarcimento di tutti i

danni da lui subiti in conseguenza del sinistro stradale, verificatosi in data 27/08/02 nel Comune di Casnigo via (omissis), quantificati complessivamente in euro 1.379.406,61.

2. Espose che, mentre procedeva alla guida della sua Harley Davidson sulla strada provinciale ex S.S. n. 671 con direzione Bergamo, veniva a collisione con l'autovettura Mitsubishi (di proprietà della Biodepuratrice e assicurata da Zurigo S.A.), condotta dal Di.Al., il quale, provenendo da un'area laterale di sosta, si immetteva sulla carreggiata con una manovra repentina.

Che l'impatto avveniva tra la parte anteriore destra del motociclo e il lato posteriore sinistro del fuoristrada, e in conseguenza di ciò il motociclista collideva con l'autovettura Ford Escort condotta da Be.Gi. proveniente dall'opposto senso di marcia.

3. Si costituirono i convenuti, con separati atti difensivi, contestando la dinamica dell'incidente così come descritta, in quanto non corrispondente a quanto accaduto, e chiedendo il rigetto della domanda attorea.

4. La causa venne istruita con l'interrogatorio formale delle parti, con l'assunzione di prove testimoniali, nonché con consulenza cinematica e medico legale.

5. Con sentenza n. 2455/2015 il Tribunale di Bergamo rigetto la domanda attorea e condannò l'attore al pagamento delle spese di lite.

6. Avverso detta sentenza l'Op.Ba. propose gravame dinanzi alla Corte d'Appello di Brescia, reiterando le domande già svolte in primo grado.

7. Si costituirono gli appellati instando per il rigetto dell'appello.

8. Con sentenza n. 178/2021, depositata in data 18/02/2021, oggetto di ricorso, la Corte d'Appello di Brescia ha rigettato l'appello proposto dall'Op.Ba. e, per l'effetto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo, con condanna dell'appellante alle spese del grado. La sentenza: (i) ha ritenuto che la dinamica del sinistro ricostruita dal C.T.U. non potesse considerarsi coincidente con quella descritta dall'Op.Ba.; (ii) ha confermato l'inammissibilità della modificazione dei fatti costitutivi così come tardivamente prospettata solo in comparsa conclusionale; (iii) ha escluso una corresponsabilità del Di.Al. ex art. 2054 c.c.; (iv) ha dichiarato l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello relativi alle testimonianze, alle presunte carenze peritali e al quantum debeatur.

9. Avverso la predetta sentenza Op.Ba. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui Zurich Insurance Public Limited Company-Rappresentanza Generale per l'Italia e il Di.Al. resistono con separati controricorsi.

10. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.

#### CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., "Insussistenza di mutatio libelli tra la domanda introduttiva e l'illustrazione di essa nella comparsa conclusionale di primo grado e quindi nell'appello", per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibilmente proposta una domanda nuova oltre il termine di cui all'art. 183 c.p.c.

Il ricorrente deduce l'insussistenza di mutatio libelli tra la domanda introduttiva e l'illustrazione di essa nella comparsa conclusionale di primo grado e quindi nell'appello, in quanto come la motivazione svolta dalla Corte d'appello rivela, non si verificò alcun inammissibile mutamento della domanda a mezzo della comparsa conclusionale" (così pag. 16 ricorso).

2. Sul primo motivo. Il motivo è fondato: sia il primo giudice che il secondo non hanno considerato che i convenuti avevano prospettato la verifica del sinistro secondo l'alternativa poi avallata dal CTU, e non hanno considerato che, in base al principio di acquisizione processuale, le risultanze della CTU potevano essere utilizzate per chiedere la tutela del diritto risarcitorio in base ad esse. Non si è pertanto trattato di modifica della domanda attraverso l'introduzione di fatti allegati dalla parte, ma di mera invocazione delle risultanze dell'istruzione probatoria a sostegno dello stesso diritto risarcitorio fatto valere, i cui termini temporali e di luogo sono rimasti immutati, nel senso che il diritto è sempre quello basato sulla verifica di un sinistro occorso fra gli stessi soggetti nelle stesse condizioni di tempo e di luogo.

2.1 Rivendicare il diritto sulla base della dinamica accertata dal CTU non implica per tale ragione una modifica della domanda in violazione delle preclusioni, ma solo l'invocazione del principio di acquisizione processuale, naturalmente se tale invocazione sia fatta per giustificare il petitum, il bene della vita richiesto e non si risolva nell'avvalimento di una fattispecie costitutiva di un bene della vita diverso, dove la diversità sussiste se muti il profilo temporale, di luogo ed i soggetti.

La mera invocazione di modalità del sinistro temporalmente e localmente rimasto lo stesso e coinvolgente gli stessi soggetti implica una modificazione legittima della domanda. Quanto osservato non è contraddetto dalla giurisprudenza che si è occupata della modifica della domanda in appello, atteso che essa riguarda la modifica dei fatti costitutivi del sinistro sulla base di allegazioni della parte e non in forza di deduzioni emergenti dall'istruzione e che debbano considerarsi secondo il principio di acquisizione.

La giurisprudenza cui si allude è espressa da Cass., sez. III, sent. 30/06/2005, n. 13982, secondo cui: "Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente un mutamento della "causa petendi" in un caso in cui, con la citazione, l'attore aveva proposto domanda di risarcimento danni per la presenza di una profonda buca non segnalata, mentre in appello aveva introdotto nuovi elementi fattuali, quali la non visibilità della buca ed il fatto che essa fosse piena d'acqua al momento dell'incidente, che integravano la diversa figura dell'insidia stradale, rispetto all'assunta responsabilità dell'ente proprietario della strada per omessa segnalazione della presenza della buca)".

È palese che si fa riferimento alla introduzione di nuovi elementi fattuali da parte del litigante. Analogamente dicasi dei casi scrutinati da Cass. n. 7540 del 2009 e da Cass. n. 10128 del 2003.

Il primo motivo è dunque accolto.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., "Violazione dell'art. 183 c.p.c., letto alla luce degli artt. 112 e 190 c.p.c., per avere la corte d'appello ritenuto inammissibilmente proposta una domanda nuova oltre il termine di cui all'art. 183 c.p.c.".

Il motivo è inammissibile alla stregua di Cass., Sez. Un., sent. 20/02/2007, n. 3840: "Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare;

conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata" (confermi Cass., sez. III, sent. 05/07/2007, n. 15234; Cass., sez. III, sent. 20/08/2015, n. 17004; Cass., sez. 6-5, ord. 19/12/2017, n. 30393; Cass., sez. I, ord. 16/06/2020, n. 11675; Cass., sez. III, ord. 19/09/2022, n. 27388: "Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non

ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione".

4. Il motivo è inammissibile alla stregua di Cass., Sez. Un., sent. 20/02/2007, n. 3840: "Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare;

conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata" (conformi Cass., sez. III, sent. 05/07/2007, n. 15234; Cass., sez. III, sent. 20/08/2015, n. 17004; Cass., sez. 6-5, ord. 19/12/2017, n. 30393; Cass., sez. I, ord. 16/06/2020, n. 11675; Cass., sez. III, ord. 19/09/2022, n. 27388: "Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione".

5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., "Inosservanza della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. ed incompletezza ed illogicità del discorso argomentativo espresso a margine della ricostruzione del sinistro proposta dal consulente tecnico d'ufficio", nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto vinta la presunzione di corresponsabilità sulla scorta di un ragionamento logico-giuridico privo di completezza, logicità e coerenza, in forza del quale ha asserito l'esistenza di dubbi circa la ricostruzione operata dal CTU.

Il ricorrente censura la decisione nel punto in cui esclude la responsabilità del Di.Al. per violazione dell'art. 2054 cod. civ., atteso che la scorretta applicazione di tale norma "appare in tutta la sua evidenza sol che si consideri che, a giudizio della corte d'appello, sussistano non più che "dubbi sulla stessa ricostruzione dell'evento fatta dal CTU" (così a p. 23 del ricorso).

6. Sul terzo motivo. Valgono le considerazioni svolte con riferimento al secondo motivo in punto di giustificazione dell'inammissibilità.

6.1 Conclusivamente, è accolto il primo motivo e sono dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo. La sentenza impugnata è cassata in relazione con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La corte di rinvio

provvederà alla decisione sulla domanda considerando inesistente la mutatio libelli erroneamente ritenuta e valutando ciò che secondo la sentenza qui cassata ne costituiva l'espressione e non è stato valutato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2023, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2024.